

*Consiglio Regionale
della Toscana*

Dipartimento Servizi Legislativi

La legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole imprese"

Osservatorio Legislativo Interregionale

Roma, 6, 7, febbraio 1992

- P. Gonnelli: Questioni preliminari, soggetti beneficiari
- C. Mangeri: Analisi dal punto di vista degli interventi
- R. Crisafi: Ruolo delle regioni

La legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" Questioni preliminari, soggetti beneficiari

P. Gonnelli

Questioni preliminari

La recente legge 5 ottobre 1991, n. 317 ("Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese") innova largamente i criteri sin qui seguiti nel sostegno al mondo dell'impresa, riducendo drasticamente gli interventi a pioggia e le lungaggini di erogazione, per orientarsi decisamente verso il criterio che la stessa comunità europea impone: cioè, il taglio all'assistenzialismo a favore degli incentivi all'innovazione.

Da questo punto di vista, la legge 317 viene giudicata un positivo impegno del Parlamento ad avviare un percepibile processo generale di riforma che intende cambiare il modo di intervenire da parte delle pubbliche amministrazioni nell'economia delle imprese.

Il primo aspetto di estremo interesse che occorre marcare è quello che sottolinea l'"evento": finalmente il Legislatore ha elaborato una legge che sistematizza la complessa e articolata materia relativa alle piccole imprese e agli interventi per la loro innovazione e il loro sviluppo.

Da anni si reiteravano in Parlamento sotto la spinta della esigenza generale ma anche delle stesse organizzazioni di categoria vari testi che tendevano a raggiungere questo obiettivo. La situazione negli ultimi anni ha assunto poi gli aspetti di vera e propria urgenza anche per il peso sociale ed economico che le imprese minori assumono nel

nostro Paese e in Europa. Inoltre era importante che si uscisse finalmente da una visione tipicamente assistenziale della politica economica a favore delle imprese e si puntasse invece ad una legislazione più moderna incentivante l'innovazione e che premiasse il più possibile le attività migliori e l'imprenditoria più attiva. In questo senso, il testo approvato dalla Camera individua una complessa strumentazione, più moderna e - per lo meno nelle premesse - più efficace. D'altra parte, anche se recente, l'attenzione degli organismi comunitari a questa realtà è risultata determinante, nella consapevolezza che non con i trasferimenti diretti di risorse alle imprese, ma con l'opportuna promozione di servizi e soprattutto con l'incentivazione agli investimenti si risponde alla necessità di sviluppo economico delle piccole imprese. Non va dimenticato che esse rappresentano il 90% della attività imprenditoriale della CEE ed assicurano più dei 2/3 dell'occupazione (circa il 60% nell'industria e oltre il 75% nei servizi).

La legge 317 per la prima volta segna i confini con la grande industria:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, si definisce "piccola impresa industriale" quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito; "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato" quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito. E' una definizione, operata in base ai soli elementi dimensionali, che ricomprende nell'area dei destinatari delle agevolazioni disposte dalla legge stessa sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali, sia quelle di servizi, operanti

in qualsiasi campo.

- La legge inoltre cerca di incoraggiare, seppure in parte, le aggregazioni e i consorzi (vedi allegato: "I soggetti beneficiari").

- Essa, infine, snellisce le procedure di accesso ai fondi con l'autocertificazione da parte delle imprese, e permette di ricorrere come forma di finanziamento al credito di imposta forse già per il 1992.

Il Consiglio di Stato ha già dato via libera agli aiuti previsti della legge e al massimo nel febbraio prossimo scatterà la data di riferimento della fase di prima applicazione della legge.

Infatti è stato dato parere positivo in merito al decreto ministeriale di attuazione previsto al quinto comma dell'art. 22, anche se il Ministro dell'industria è stato invitato a tradurne una parte in una circolare esplicativa che richiederà ancora qualche settimana.

Detto decreto, riporterà in allegato sia il modulo di domanda di concessione e di erogazione del contributo in conto capitale, sia il modulo di dichiarazione per il credito d'imposta, nonché l'elenco dei beni agevolabili, l'elenco dei territori e degli istituti convenzionati con il Ministero dell'Industria per il controllo delle dichiarazioni relative al credito d'impresa e delle domande.

Il provvedimento si aprirà con una serie di norme di attuazione relative a: soggetti beneficiari, investimenti ammissibili, misura dell'agevolazione, procedura per la concessione delle agevolazioni.

Il decreto ha fissato i seguenti punti:

- In ordine ai soggetti beneficiari verrà ricalcata, ovvia-

mente, la previsione legislativa di cui all'art. 1 comma 2 della legge (piccole imprese "industriali" con non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito al netto degli ammortamenti e rivalutazioni monetarie; piccole imprese "commerciali" e di "servizi" con non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie).

Gli investimenti ammissibili (vedi allegato: "tipi di intervento e procedure") potranno riguardare beni acquisiti già completi e funzionanti oppure realizzati dall'azienda richiedente l'agevolazione. Per "realizzato" si intende il bene progettato e costruito e/o assemblato e sperimentato dall'azienda medesima, cioè:

a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestita da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinato a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio. I sistemi devono essere composti da una o più unità di lavoro meccanicamente od elettronicamente collegate tra loro e devono svolgere le fasi del ciclo tecnologico sotto governo elettronico;

b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati

al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi (di cui alle precedenti lettere a, b, c): la spesa relativa, comunque, non sarà ammissibile per solo investimento in programmi e non potrà superare il 40% del costo dei suindicati beni;

e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale e l'utilizzo delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi (di cui alle lettere a, b, c, d); la spesa relativa non sarà ammissibile per l'acquisizione di soli brevetti o licenze o corsi di formazione e non potrà rispettivamente superare il 30%, il 15% e il 20% del costo dei beni;

f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche per laboratori ed uffici di progettazione dell'azienda richiedente, per l'esecuzione di sperimentazioni, studi, prove e progettazione finalizzati all'attività produttiva della azienda stessa. Sono escluse le apparecchiature normalmente utilizzate nel ciclo produttivo;

g) realizzazione o acquisizione dei sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale, onde adeguare l'impresa ai livelli previsti dalle vigenti normative sulle emissioni inquinanti chimiche, fisiche, termiche, acustiche, elettromagnetiche e radioattive o l'ulteriore riduzione dei valori, qualora siano già rispettati i livelli di legge medesimi.

Le spese sostenute saranno considerate al netto di Iva e di ogni altro onere accessorio, purchè siano di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire e siano fatturate a decorrere dal 25 ottobre 1991 e prima della presentazione della domanda. Si intenderanno come già effettuati gli investimenti che, sia in caso di acquisto ordinario, sia in caso di acquisto con patto di riservato dominio, sia in caso di acquisto ai sensi della "legge Sabatini", siano stati interamente fatturati dall'impresa utilizzatrice prima della data della domanda; ovvero, sempre prima di detta data, siano stati fatturati per intero alla società di leasing in caso di acquisto mediante locazione finanziaria. Inoltre, si intendono come effettuati gli investimenti per i quali il richiedente abbia effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il 30% del costo agevolabile del bene.

Il costo agevolabile di detti investimenti è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate e da una quota non superiore al 10% dei costi delle commesse interne, dei materiali prelevati dal magazzino aziendale, e del personale utilizzato per la realizzazione dei sistemi, dei macchinari e delle apparecchiature oggetto della dichiarazione o della domanda di contributo, sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.

In ordine alla procedura per la concessione delle agevolazioni, le imprese dovranno inoltrare al Ministero dell'industria una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, oppure una domanda per il contributo in conto capitale, redatta su appositi moduli (in via di elaborazione) prestampati per la lettura ottica che saranno reperibili presso

la Ccia, l'Abi, i Mediocrediti regionali e l'Artigiancassa (l'uso del modulo prestampato sarà obbligatorio), allegando tutta la documentazione ivi riportata.

La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta potrà invece riguardare solo investimenti già totalmente effettuati prima della presentazione della dichiarazione stessa (anche attraverso il patto di riservato dominio, la "legge Sabatini", la locazione finanziaria), ovvero che a quella data risultino pagati per almeno il 30% del costo ammissibile; la domanda di contributo può essere inviata anche per investimenti da effettuare totalmente o parzialmente.

Per fruire del contributo in conto capitale sarà necessario, ove l'investimento non sia iniziato o ultimato all'atto della domanda, terminare lo stesso entro 360 giorni della comunicazione ministeriale di concessione.

Quest'ultimo aspetto del credito d'imposta trasforma la fiscalità da puro strumento di reperimento di risorse a strumento di politica industriale, nella direzione del passaggio dall'aiuto generico, al credito di imposte per gli utili reinvestiti. E' questo è un elemento che innova in senso positivo la legislazione di settore, tuttavia permangono ancora nette le contrapposizioni istituzionali che non sembrano voler riconoscere alle Regioni il loro ruolo e la loro funzione, che oltre tutto viene esaltata se guardiamo allo scenario comunitario.

La scelta operata dal legislatore risulta accentuatamente orientata verso l'accentramento a livello statale non solo delle competenze e quindi delle funzioni di analisi e di programmazione, ma anche della gestione operativa e ammini-

strativa, escludendo le Regioni da ogni concorso nei momenti decisionali, come pure limitando le risorse necessarie a svolgere con coerenza il loro compito.

E' pur vero che il testo ha recepito alcune importanti richieste espresse dalle Regioni in questi ultimi anni, come il ruolo che esse devono assolvere rispetto alle forme consortili e associative delle imprese minori (articoli 20-21-25-27) oppure il ruolo svolto in materia di Consorzi Garanzia Fidi (art. 32), ma esse sono per lo più estromesse dalla gestione delle situazioni di crisi a livello territoriale e soprattutto non vengono riconosciute come soggetti attivi per la promozione dei servizi alle imprese minori o per la promozione di azione di sviluppo tecnologico, per la programmazione di interventi integrati con le azioni comunitarie.

Inoltre lo sconfinare, per quel che riguarda l'artigianato, o la piccola impresa non industriale operante nel settore del turismo, inclusi dalla legge nel più vasto settore della piccola impresa, in competenze proprie delle Regioni, ha aperto un contenzioso che rischia di rendere incerti per il sistema delle imprese i tempi e le competenze per l'attivazione degli incentivi. Tra le questioni sollevate dalle Regioni vi è quella più specifica relativa all'Artigian-cassa (articolo 41) che viene abilitata a svolgere attività, come la gestione di fondi di agevolazione, che spettano alla esclusiva competenza della Regione, mentre si è esclusa la riforma dell'Istituto, così come era sollecitato dalle Regioni secondo le nuove disposizioni comunitarie per la disciplina del mercato finanziario europeo.

Alle critiche delle Regioni è doveroso aggiungere altri

gravi limiti della legge: l'eccesso di burocrazia per accedere alle agevolazioni; la scarsità di risorse destinate a finanziare la legge (si è passati dai 3.000 miliardi previsti inizialmente a 1.500 miliardi - in tre anni); la quasi totale esclusione delle aziende commerciali, turistiche e di servizio.

In questo senso il riferimento alla legislazione comunitaria può meglio orientare l'intervento regionale.

Un sistema adeguato di servizi nel campo dell'informazione, della formazione, dell'assistenza tecnica, rende possibile l'innovazione tecnologica là dove le dimensioni non permetterebbero il sostenimento di alti costi, costituendo "sistemi regionali a rete" che creino le condizioni di accesso delle imprese ai servizi che permettono uno sfruttamento più razionale delle risorse.

E' questa una materia che collegandosi alla politica della Comunità europea lega le sorti delle imprese artigiane a quelle delle piccole imprese. Infatti, a livello comunitario, le piccole e medie imprese e quelle artigiane sono considerate come un'unica categoria, caratterizzata dagli stessi problemi e destinataria degli stessi interventi. Onde è di tutta evidenza che, per la natura e le specificità territoriali del sistema, si debba definire un insieme di interventi economici decentrati, sufficientemente articolato che allarghi le competenze regionali sulla impresa minore e consenta un contatto continuativo ed istituzionalizzato con gli organismi comunitari.

E da questo punto di vista, la normativa appare carente e insufficiente.

Individuazione dei soggetti beneficiari destinatari delle agevolazioni disposte dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".

PICCOLE IMPRESE

Normativa: art. 1

Definizione: a) piccola impresa industriale: quella avente non più di 200 dipendenti e non più di 20 mld di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;

b) piccola impresa commerciale o di servizi, anche del terziario avanzato: quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 mld di lire di capitale investito, al netto di ammortamento e rivalutazioni monetarie.

Si considerano come unica impresa quelle che si trovano nelle condizioni ex art. 2359 c.c. (società controllate società collegate).

(art. 1, comma 2 e 5).

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA PICCOLE IMPRESE

Normativa: artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25.

Beneficiari: a) consorzi e società consortili costituiti anche in forma cooperativa fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese

- e piccole imprese commerciali e di servizi,
costituite anche in forma cooperativa;
- b) consorzi e società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della L. 8 agosto 1985 n. 44;
- c) consorzi e società consortili costituiti tra le imprese sub a) e sub b).

I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 20 ml. La quota sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20%.

(artt. 17 e 18)

Oggetto di
attività:

- a) acquisto di beni strumentali e tecnologie;
- b) acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) creazione di una rete distributiva comune;
- d) acquisizione costruzione e gestione in comune di magazzini o centri per il commercio all'ingrosso;
- e) promozione per l'attività di vendita;
- f) partecipazione a gare ed appalti;
- g) programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento;
- h) assistenza e consulenza tecnica;
- i) assistenza e consulenza per la depurazione;

- l) assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità;
 - m) creazione di marchi di qualità;
 - n) gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi;
 - o) assistenza e consulenza finanziaria;
 - p) acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
 - q) altre attività similari.
- (art. 19)

1)

Agevolazioni: contributi in conto capitale a fronte di programmi volti a promuovere le attività previste dall'oggetto sociale.

Il contributo in conto capitale è concesso entro il limite di 300 ml. annui per ciascun soggetto e per non più di 800 ml. in un triennio, nella misura massima del 30% delle spese sostenute.

Per i soggetti ubicati nelle aree territoriali svantaggiate, il limite è elevato a 500 ml. annui e a non più di 1.300 ml. in un triennio, nella misura massima del 50% delle spese sostenute.

(art. 20 e 22, comma 1 e 2)

Cumulabilità: ammessa, nei limiti massimi sopra indicati, con i benefici previsti da altre leggi nazionali e regionali.

(art. 22, comma 3)

Fondi: 81 mld nel triennio 91-93.
(art. 22, comma 6)

Procedure: concessione da parte della Regione previa approvazione del M.I.C.A. e relativo riparto dei fondi.
(art. 21)

2)

Agevolazioni: finanziamenti agevolati concessi dagli istituti ed aziende di credito, di durata non superiore a 10 anni, di importo non superiore a 2 mld di lire e comunque non superiore al 60% delle spese sostenute (elevato all'80% per i soggetti ubicati nelle aree territoriali svantaggiate).
Il tasso di interesse è pari al 60% del tasso di riferimento vigente per il settore industriale (ridotto al 30% per i soggetti ubicati nelle aree territoriali svantaggiate).
(artt. 24 e 25, comma 1 e 2)

Cumulabilità: ammessa con i contributi in conto capitale sub 1 nei limiti massimi previsti dal punto precedente.
(art. 24, comma 2)

Fondi: 35 mld nel triennio 91-93, oltre alle somme residue ex art. 10 della L. 21 maggio

1981 n. 240;
(art. 25, comma 4)

Procedure: Il Mediocredito Centrale agisce come ente rifinanziatore degli istituti erogatori, sulla base di direttive emanate dal M.I.C.A. (art. 25, comma 1 e 2)

SOCIETA' CONSORTILI MISTE

Normativa: artt. 27 e 28.

Beneficiari: società consortili a capitale misto pubblico e privato, aventi come scopo statutario la presentazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese.

Le società consortili devono essere costituite da imprese ed enti in numero non inferiore a 5 ed avere un capitale sociale non inferiore a 20 ml.

In deroga all'art. 2602 c.c. possono partecipare ad esse enti pubblici anche territoriali, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

(art. 27, comma 1 e 2)

Oggetto di attività: a) ricerca tecnologica;
b) consulenza ed assistenza per la nascita di nuove attività;
c) formazione del personale;
d) realizzazione di aree attrezzate;

- e) costruzione e gestione di impianti di depurazione;
 - f) recupero di immobili industriali;
 - g) esercizio e gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore;
 - h) acquisto o vendita di energia elettrica.
- (art. 27, comma 8)

Agevolazioni: contributi in conto capitale entro il limite di 500 ml. annui e per non più di 1.000 ml. in un triennio, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili (elevato rispettivamente a 1.000 ml., a 1.500 ml. e al 70% per le società consortili localizzate nelle aree territoriali svantaggiate).

(art. 27, comma 8)

Cumulabilità: ammessa con agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali e regionali, nei limiti massimi indicati al punto precedente.

(art. 27, comma 13)

Fondi: 63 mld nel triennio 91-93.

(art. 27 comma 12)

Procedure: concessione da parte della Regione previa approvazione del M.I.C.A. e relativo riparto di fondi.

(art. 27, comma 9 e art. 28)

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

- Normativa: artt. 29, 30, 31 e 32.
- Beneficiari: consorzi, società consortili e cooperative costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane, anche a carattere intersettoriale.
(art. 30)
- Oggetto di attività: a) prestazione di garanzie collettive;
b) informazioni, consulenza e assistenza per il reperimento e il migliore utilizzo di forme finanziarie nonché per il miglioramento della gestione finanziaria.
(art. 29)
- Agevolazioni: reintegro dei fondi di garanzia nel limite massimo del 30% delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e per un rischio non superiore al 50%.
Il reintegro è elevato al 40% quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a 18 mesi o quando i beneficiari abbiano competenza operativa regionale.
Il reintegro è elevato al 50% per i beneficiari ubicati nelle aree territoriali svantaggiate.

L'entità del reintegro non può essere superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili limitatamente alla parte costituita dai versamenti effettuati dalle imprese.

(art. 31, comma 1 e 2)

Cumulabilità: ammessa con contributi previsti da leggi statali o regionali, nei limiti massimi sopra indicati.

(art. 31, comma 3)

Fondi: 15 mld nel triennio 91-93.

(art. 31, comma 6)

Procedure: il reintegro è affidato, previa delibera del Ministro del Tesoro, al Mediocredito Centrale e alla Cassa per il credito per le imprese artigiane ed è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale.

(art. 31, comma 4 e 5 e art. 32)

Garanzia

integrativa: ai consorzi di garanzia collettiva fidi può essere estesa la garanzia integrativa del fondo ex art. 20 L. 12 agosto 1977 n. 675 e del fondo ex art. 7 L. 10 ottobre 1975 n. 517, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi per un importo massimo non superiore al 50% dell'ammontare del finanziamento.

AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE

Normativa: art. 16

Definizione: a) regioni italiane individuate nell'allegato al regolamento CEE 2052/88;

b) territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo ex regolamento CEE 2052/88.

(art. 16, comma 1)

PRESTITI PARTECIPATIVI

Normativa: art. 35

Beneficiari: piccole imprese costituite in forma di società di capitali (con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni), per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo.

(art. 35, comma 1)

Erogatori: gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.

(art. 35, comma 1)

Agevolazioni: finanziamenti di durata non inferiore a 4 anni, con un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto, integrato da una somma commisurata al risultato economico di esercizio.

I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'art. 1946 c.c. E' consentito l'intervento del fondo centrale di garanzia ex art. 20 L. 12 agosto 1977 n. 675.

(art. 35, comma 2, 3 e 4)

Procedure: le modalità di attuazione sono definite dal C.I.C.R.

(art. 35, comma 5)

SOCIETA' FINANZIARIE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO

Normativa: artt. 2, 3 e 9

Beneficiari: società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali, costituite in forma di società per azioni, aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese, costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque determinare le condizioni ex art. 2359 c.c.

(art. 2, comma 1 e 2)

Albo: con decreto del M.I.C.A. viene istituito un albo per le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo. Il decreto definisce i requisiti necessari per l'ammissione all'albo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza previste dalla L. 5 luglio 1991 n. 197.
(art. 2, comma 3, 4, 5 e 6)

Agevolazioni: per il triennio 91-93 è concesso un credito di imposta, per ciascun periodo di imposta, nella misura del 5% dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire.
Per le società finanziarie costituite ed operanti nelle aree territoriali svantaggiate la misura del credito di imposta è aumentata dal 7,5% e a 300 ml.
(art. 9, comma 1 e art. 16, comma 1)

Fondi: 14 mld nel triennio 91-93.
(art. 9, comma 2)

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

Normativa: artt. 5, 6, 7, 8, 12 e 13

Beneficiari: a) piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma Cooperativa o societaria. Per imprese di servizi

si intendono quelle che operano nei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;

b) imprese artigiane di produzione ex L. 8 agosto 1985 n. 443.

Si considerano come unica impresa quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del c.c.

(art. 1 comma 3 e 5)

1)

Investimenti: non inferiori a 120 ml., fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e volti alla:

- a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche;
- b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per elaborazione dati;
- d) realizzazione o acquisizione di programmi per gli investimenti ex a) b) c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze; formazione del personale per gli investimenti ex a) b) c) d);
- f) realizzazione o acquisizione di apparec-

chiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g) realizzazione o acquisizione di sistemi e macchinari per il disinquinamento.

(art. 5 e art. 6, comma 4)

Agevolazioni: per il triennio 91-93 è concesso un credito di imposta nella misura del 25% o del 20% del costo degli investimenti (al netto di IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di 450 milioni per ciascun soggetto.

Per le imprese costituite e operanti nelle aree territoriali svantaggiate la misura del credito di imposta è elevata al 37,5% o al 30% e a 675 ml.

(art. 6, comma 1 e art. 16, comma 1)

Cumulabilità: non ammessa con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali e regionali; ammessa con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità Europee.

(art. 6, comma 3)

Fondi: 669 mld nel triennio 91-93.

(art. 6, comma 2)

2)

Investimenti: acquisizione di servizi reali, destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, allo sviluppo di sistemi di qualità, individuati dal M.I.C.A.

(art. 7, comma 1 e 2)

Agevolazioni: per il triennio 91-93, è concesso un credito di imposta nella misura del 50% e 40%, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, comunque per un importo non superiore a 80 ml. per ciascun soggetto.

Per le imprese costituite ed operanti nelle aree territoriali svantaggiate la misura del credito di imposta è elevata al 75% o al 40% e a 120 ml.

(art. 7, comma 3 e art. 16, comma 1)

Fondi: 81 mld nel triennio 91-93

(art. 7, comma 4)

3)

Investimenti: spese di ricerca individuate dal C.I.P.I.

(art. 8, comma 2)

Agevolazioni: per il triennio 91-93 è concesso un credito di imposta pari al 30% della spesa sostenuta e comunque non oltre 500 ml. per ciascun soggetto e per ciascun periodo di imposta.

(art. 8, comma 1 e 3)

Cumulabilità: non ammessa con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

(art. 8, comma 6)

Fondi: 450 mld nel triennio 91-93.

(art. 8, comma 7)

Procedure: le agevolazioni sono concesse dal M.I.C.A. Per i controlli il M.I.C.A. si avvale del Mediocredito Centrale degli istituti abilitati al medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. La revoca delle agevolazioni è disposta dal M.I.C.A.
(artt. 4, 10, 11 e 13)

Agevolazioni alternative: per gli investimenti sub 1 e 2 in luogo dei crediti di imposta, su richiesta delle imprese interessate, sono concessi nel triennio 91-93 contributi in conto capitale in misura equivalente. Con decreto del M.I.C.A. sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande.
(art. 12)

RIFINANZIAMENTI E MODIFICHE DI LEGGI AGEVOLATIVE ESISTENTI

L. 399/87: acquisto macchine operatrici:
rifinanziamento per 140 mld nel triennio 91-93.
(art. 6, comma 5)

L. 394/81: penetrazione commerciale all'estero:
rifinanziamento per 100 mld nel biennio 91-92.
(art. 14, comma 1)

